



VIANINI S.p.A.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE



STORIA DEL DOCUMENTO

ED.	Data	Preparato da:	Rivisto da:	Approvato da:	Descrizione
1	2010			CdA	Prima Edizione
2	27 07 2017			CdA	Seconda Edizione



INDICE

1	OBIETTIVO E SCOPO	4
2	DEFINIZIONI	5
2.1	DEFINIZIONI ED ACRONIMI	5
2.2	ALTRE DEFINIZIONI.....	5
2.3	PRINCIPI COMPORTAMENTALI.....	7
2.4	SCHEMA DELLE RESPONSABILITÀ	7
2.5	COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	8
3	PARTI CORRELATE	9
3.1	DEFINIZIONE PARTI CORRELATE	9
3.2	ELENCO DELLE PARTI CORRELATE	10
4	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	11
5	OPERAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	11
5.1	DEFINIZIONE DI "OPERAZIONI ESCLUSE"	11
5.2	FASE INFORMATIVA	14
6	PROCEDURA PER LE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA.....	14
6.1	FASE DELIBERATIVA.....	14
6.2	FASE INFORMATIVA	15
7	PROCEDURA PER LE OPC DI MINORE RILEVANZA	16
7.1	FASE DELIBERATIVA.....	16
7.2	FASE INFORMATIVA	17
8	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	18
9	OPERAZIONI PER TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE	18
10	DELIBERE QUADRO	19
11	DISPOSIZIONI FINALI	19
12	ALLEGATI.....	20
	ALLEGATO 1: INFORMATIVA CIRCA OPC.....	20
	ALLEGATO 2: DOCUMENTO INFORMATIVO	20



VIANINI S.p.A.

Procedura operazioni con parti correlate

1 OBIETTIVO E SCOPO

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Vianini S.p.A. in attuazione dell’articolo 2391-bis del codice civile e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (il “**Regolamento Parti Correlate**”), tenuto altresì conto delle indicazioni e degli orientamenti per l’applicazione del Regolamento OPC forniti dalla CONSOB con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010; individua le regole che disciplinano l’approvazione, l’esecuzione e l’informativa circa le operazioni con parti correlate (come infra definite, “**OPC**”) poste in essere dalla Società, direttamente ovvero per il tramite di controllate (le “**Società Controllate**”) ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il “**Testo Unico della Finanza o TUF**”), al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse.



2 DEFINIZIONI

2.1 Definizioni ed acronimi

Società	Vianini SpA
Presidente	Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società
CdA	Consiglio di Amministrazione della Società
CS	Collegio Sindacale della Società
CAI	Comitato Amministratori indipendenti
DP	Dirigente Preposto della Società alla redazione dei documenti contabili societari
RA	Responsabile Amministrativo della Società
RAC	Responsabile Amministrativo delle Società Controllate o figure equivalenti come da organigramma delle rispettive società
UBC	Ufficio Bilancio Consolidato
US	Ufficio Societario Vianini SpA
USC	Ufficio Societario delle Controllate
Società Controllate	Qualsiasi entità, di diritto italiano o estero, soggetta al controllo diretto o indiretto della Società, così come indicate di volta in volta nel Bilancio consolidato della Società
Società Collegata	Qualsiasi entità in cui la Società esercita un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto, così come indicate di volta in volta nel Bilancio consolidato della Società

2.2 Altre definizioni

Oltre ai termini già definiti nella presente Procedura, nella stessa varranno le seguenti ulteriori definizioni:

Amministratori Indipendenti: gli Amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza.

Operazioni con Parti Correlate o OPC: in conformità a quanto disposto dall'Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Vianini (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo¹.

¹ Si considerano comunque incluse:

i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;



OPC di Maggiore Rilevanza: si intendono quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza (riferiti alla Società anche se l'OPC vengano realizzate tra le Società Controllate o Società Collegate), applicabili a seconda della specifica fattispecie, risulti superiore alla soglia del 5% (la “Soglia”):

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'OPC² e il patrimonio netto, tratto dal più recente stato patrimoniale (consolidato) pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di borsa della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).
- b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale attivo della Società tratto dal più recente stato patrimoniale (consolidato) pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC.
- c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società tratto dal più recente stato patrimoniale (consolidato) pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti³.

Sono considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza anche quelle operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, poste in essere, durante l'esercizio, con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima che, seppur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, se cumulativamente considerate, superano le soglie di rilevanza.

Tale previsione si applica anche alle OPC compiute da Società Controllate ma non alle OPC rientranti nei casi di esclusione ai sensi del articolo 6 della presente Procedura.

OPC di Minore Rilevanza: le OPC diverse dalle Operazioni di Maggior Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

² Il controvalore dell'OPC è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'OPC, in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- iii) per le OPC consistenti in attività di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

³ Si precisa che nella determinazione del totale delle passività sono da escludere gli elementi del passivo dello stato patrimoniale dell'entità acquisita costituenti componenti del patrimonio netto. In particolare è da escludersi la voce (R) del paragrafo 54 dello IAS 1, ovvero, nel caso di bilanci redatti secondo principi contabili italiani, la voce “A” del passivo ai sensi dell'art. 2424 c.c.). Quanto all'indice di rilevanza dell'attivo, si considera il totale delle voci incluse nell'art.2424 del codice civile nell'attivo dello stato patrimoniale. In alternativa, se la società, usa diversi schemi di bilancio, si può considerare il totale delle diverse categorie di voci dell'attivo risultante dal proprio stato patrimoniale.



OPC di Importo Esiguo: le OPC che abbiano un importo o comunque un controvalore complessivo, per singola operazione, non superiore a Euro 250.000;

Parti Correlate: i soggetti di cui al successivo articolo 3;

Regolamento Emittenti: Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato

Regolamento parti correlate: Regolamento adottato dalla Consob con delibera 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato integrato

I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Parti Correlate, al quale si rinvia comunque per ogni maggior dettaglio non disciplinato nella presente Procedura.

2.3 Principi Comportamentali

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate (di seguito "OPC"), l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

L'organo competente prima di deliberare in merito alle Operazioni con Parti Correlate (come definite nel seguito) deve ricevere un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti.

Nelle Operazioni con Parti Correlate, gli Amministratori e/o i Sindaci che hanno un interesse anche potenziale o indiretto nell'operazione informano tempestivamente ed esaurientemente il CdA, gli AI ed il CS sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo.

2.4 Schema delle responsabilità

Funzione	Responsabilità
CdA	<ul style="list-style-type: none">• Vigila sulla corretta applicazione della presente procedura
Comitato Amministratori Indipendenti	<ul style="list-style-type: none">• Esprime parere non vincolante su OPC di Minore rilevanza• Esprime parere vincolante su OPC di Maggiore rilevanza
CS	<ul style="list-style-type: none">• Vigila sulla conformità della presente procedura ai principi indicati nel Regolamento CONSOB• Vigila sulla osservanza e corretta applicazione della presente procedura
Responsabile Amministrativo / Dirigente preposto	<ul style="list-style-type: none">• Verifica se operazione è con parti correlate (da elenco) ed in caso positivo attiva la procedura• Valuta tipologia OPC• Predisporre informativa su OPC di Minore Rilevanza, la invia al CAI



Funzione	Responsabilità
	<ul style="list-style-type: none">• Fornisce trimestralmente un'informativa sulle esecuzione di OPC di Minore Rilevanza al CDA ed al CS• Archivia le OPC di Minor Rilevanza• Predisponde informativa su OPC di Maggiore Rilevanza e la invia al CAI• Raccoglie e conserva adeguate informazioni sulle OPC concluse nel periodo di riferimento.
Ufficio Bilancio Consolidato	<ul style="list-style-type: none">• Predisponde ed aggiorna elenco della parti correlate, incluse le OPC di Importo Esiguo e quelle escluse
Responsabile	<ul style="list-style-type: none">• Invia informativa su operazione a RA/DP

2.5 Comitato Amministratori Indipendenti

Il Comitato Amministratori Indipendenti è costituito da amministratori non esecutivi e non correlati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Testo Unico della Finanza.

Il CAI svolge le funzioni previste dalla presente Procedura, dal Regolamento Parti Correlate e dalla normativa vigente ed in particolare:

- i) esprime il proprio parere preventivo sull'approvazione e sulle modifiche della Procedura, nonché sulle proposte da sottoporre all'Assemblea della Società in merito a eventuali modifiche statutarie individuate come necessarie dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della definizione della procedura OPC;
- ii) esprime il proprio parere motivato vincolante sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza ed esprime il proprio parere motivato non vincolante sulle Operazioni di Minore Rilevanza;
- iii) è coinvolto nella fase delle trattative e interviene nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni; e
- iv) supporta le funzioni aziendali competenti nelle verifiche preliminari relative all'individuazione delle Parti Correlate e delle OPC ai sensi della Procedura e della normativa vigente di tempo in tempo.

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, qualora non fossero presenti almeno due Amministratori indipendenti non correlati (rispetto all'operazione in esame) sono previsti i seguenti presidi alternativi costituiti:

- a) da uno o più amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti;
- b) dal Collegio Sindacale;
- c) da un esperto indipendente.

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, qualora non fossero presenti almeno tre Amministratori indipendenti non correlati (rispetto all'operazione in esame) sono previsti i seguenti presidi alternativi:

- i. con riferimento alle fasi delle trattative e dell'istruttoria, mediante attribuzione ad uno o più amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti, ovvero al Collegio Sindacale o a un esperto indipendente dei compiti previsti dalla presente procedura;



- ii. con riferimento alla fase dell'approvazione dell'operazione, mediante l'assunzione della delibera previo motivato parere favorevole degli amministratori indipendenti indicati al punto i., ovvero, previo motivato parere, del Collegio Sindacale o dell'esperto indipendente.

3 PARTI CORRELATE

3.1 Definizione Parti Correlate

Un soggetto è *parte correlata* alla Società se:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, società fiduciarie o interposta persona:
 - i) controlla⁴ la Società, né è controllato o è sottoposto a comune controllo;
 - ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole⁵ su questa ultima;
 - iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti⁶;
- b) è una società collegata⁷ della Società;

⁴ Il "controllo" è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, e il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, e il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo (cfr. *Regolamento Parti Correlate - Allegato 1*).

⁵ L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo e può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, clausole statutarie o accordi. Si presume sempre se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, salvo che non possa essere dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
 - (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
 - (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
 - (d) l'interscambio di personale dirigente;
 - (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
- (cfr. *Regolamento Parti Correlate - Allegato 1*)

⁶ Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

⁷ Per società collegata si intende un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui il socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto (cfr. *Regolamento Parti Correlate - Allegato 1*).



- c) è una joint venture⁸ cui partecipa la Società;
- d) è un Amministratore o Sindaco effettivo della Società, nonché un Dirigente con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante.
- e) è uno stretto familiare⁹ di uno dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) o (d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti indicati ai precedenti punti (d) o (e), esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole di uno dei soggetti o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero costituito a favore dei dipendenti della Società o di qualsiasi altra entità ad essa correlata e istituito o promosso dalla Società stessa nonché sulle quali quest'ultima possa esercitare un'influenza.

In caso di dubbio il RA, dovrà valutare in relazione alle specifiche circostanze, se una parte possa essere considerata o meno come "Correlata". L'esito della valutazione è sottoposta al parere del CAI.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, la presente procedura non si applica a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi del presente articolo 3.

3.2 Elenco delle Parti Correlate

La Società istituisce un apposito elenco tenuto presso l'UBC nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente articolo 4.1 (l'"**Elenco Parti Correlate**").

Tale elenco è suddiviso nelle seguenti due sezioni:

- Sezione Imprese/Persone Giuridiche;
- Sezione Persone Fisiche e soggetti ad esse correlati.

La predisposizione e l'aggiornamento del registro Parti Correlate sono effettuati: dall'UBC.

L'UBC provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, ai Dirigenti con responsabilità strategica della Società, l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente ad ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

⁸ Per Joint Venture si intende un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto (cfr. *Regolamento Parti Correlate - Allegato 1*).

⁹ Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi possono includere: a) il coniuge non separato legalmente e il convivente, b) i figli e le persone a carico del soggetto interessato, del coniuge non legalmente separato o del convivente (cfr. *Regolamento Parti Correlate - Allegato 1*).



Gli Amministratori, i Sindaci effettivi ed i Dirigenti strategici della Vianini Spa sono tenuti a comunicare tempestivamente all'UBC qualsiasi variazione rilevante relativa ai soggetti ad essi collegati.

L'Elenco Parti Correlate, previa revisione del RA, viene inviato dall'UBC semestralmente ai RAC per eventuali aggiornamenti.

In ogni caso l'UBC aggiornerà l'Elenco Parti Correlate al ricevimento da parte dei soggetti sopra menzionati di comunicazioni di eventuali variazioni che i suddetti soggetti sono obbligati a fornire alla Società.

4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I soggetti competenti della Società e delle Società Controllate a cui siano stati attribuiti i poteri che intendono effettuare un'operazione di valore superiore a € 250.000, prima di avviarne le trattative, devono informare il RA o il RAC comunicando i dati identificativi della controparte.

Ricevuta la comunicazione il RA o il RAC verifica che i dati identificativi della controparte e la natura della correlazione sulla base di quanto previsto dal Elenco Parti Correlate.

Qualora, in esito delle suddette verifiche, ricorra un'OPC, il Responsabile dell'operazione renderà disponibili al RA le informazioni richieste nell'**Allegato 1**.

Ricevuta la comunicazione, il RA con il coinvolgimento dell'US, effettua le verifiche necessarie e valuta se (a) l'operazione proposta rilevi quale OPC ai sensi del Regolamento Parti Correlate e della presente Procedura, verificando altresì se essa rientri tra le OPC di Maggiore Rilevanza o tra le OPC di Minore Rilevanza; o se (b) l'operazione proposta rientri fra i casi di esenzione previsti dalla presente Procedura.

Qualora, in esito alle verifiche ricorra un'OPC e l'operazione proposta non rientri in nessun caso di esenzione, il RA, con il supporto dell'US, avvia tempestivamente gli adempimenti previsti dalla presente Procedura e dalla normativa vigente.

5 OPERAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

5.1 Definizione di "Operazioni Escluse"

Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e dello Statuto della Società, né alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale della Società.



Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle OPC di Importo Esiguo per tali intendendosi le operazioni che abbiano un importo non superiore a Euro 250.000. Non è possibile frazionare una OPC in una pluralità di operazioni distinte per beneficiare, nonostante il valore complessivo dell'OPC stessa, dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità.

Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'art. 5 comma 8¹⁰ del Regolamento Parti Correlate, sono altresì escluse dall'applicazione della presente Procedura le seguenti operazioni:

(a) **Operazioni infragruppo**, ossia quelle OPC effettuate con o tra le società controllate e con le società collegate purché nelle società controllate o collegate non vi siano interessi di altre parti correlate della Società individuati come significativi.

Si precisa che non si considerano **interessi significativi** quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. I criteri con i quali la Società valuta la significatività degli interessi sono i seguenti:

- i) eventuali rapporti di natura patrimoniale significativi esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e gli amministratori, sindaci o dirigenti con responsabilità strategiche della Società coinvolti nell'OPC, dall'altro;
- ii) eventuale sussistenza di un particolare interesse da parte degli amministratori, o dei dirigenti strategici, beneficiari di piani di incentivazione dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'OPC è svolta;
- iii) ipotesi in cui la controllata o collegata sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dalla controllante della Società, quando il peso effettivo della partecipazione detenuta dalla controllante sulla società con la quale la OPC viene posta in essere supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dalla stessa controllante nella Società¹¹.

In tali ipotesi, la significatività degli interessi è rimessa alla valutazione del RA/US, fermo restando che ove la OPC coinvolga le Società Controllate, il RAC, ovvero in mancanza il Rappresentante legale/Amministratore Delegato/Direttore Generale di ciascuna Società Controllata, garantiscono la collaborazione necessaria ai fini

¹⁰ Il RA/DP fornisce nella relazione sulla gestione semestrale e annuale le informazioni:

- a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole OPC, come definite ai sensi dell'articolo 2427, 2° comma c.c., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

¹¹ Per esempi illustrativi della presente fattispecie si rinvia alla comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010.



della suddetta valutazione.

(b) **Delibere consiliari** in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse dalle precedenti, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
- ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non eseguiti in maggioranza indipendenti (il Comitato Remunerazione);
- iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea della Società una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

(c) **Piani di compensi** basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive.

(d) **Operazioni ordinarie ossia espletate nell'ordinario esercizio dell'attività operativa¹² e della connessa attività finanziaria concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard,** intendendosi per tali, le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per OPC di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo. In caso di applicabilità di tale fattispecie la Società è tenuta ad adempiere a quanto previsto nel successivo articolo 5.2.

Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di operazioni poste in essere per il tramite di Società Controllate di cui al precedente articolo 10.

¹² Per "**Attività operativa**", si intende l'insieme: (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziaria". L'attività finanziaria connessa all'attività operativa della società rientra tra l'attività ordinaria. Infatti tale elemento consente di estendere il beneficio dell'esenzione anche a operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa. Per "**Ordinario esercizio**" occorre tener conto per ciascuna operazione dei seguenti elementi: oggetto, ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte, tempistica.



5.2 Fase informativa

Fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 114, comma 1¹³, del Testo Unico della Finanza, in caso di applicabilità della fattispecie di esclusione di cui al precedente articolo 5.1 lettera (d):

- i) il RA/DP, con l'ausilio dell'US, comunica alla Consob, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente (ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, entro 7 giorni dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile), la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione dagli obblighi di pubblicazione del documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate, in quanto superano individualmente gli indici di rilevanza previsti per alle OPC di Maggiore Rilevanza.
- ii) il RA/DP indica nella relazione sulla gestione semestrale e annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5 comma 8 del Regolamento Parto Correlate, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo.

6 PROCEDURA PER LE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

Il CdA della Società approva le OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del CAI sull'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.1 Fase deliberativa

Il RA predispone per il CAI un'informativa completa e adeguata in merito agli elementi caratteristici della OPC con particolare indicazione della natura della correlazione, dei principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'OPC, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate.

¹³ Qualora l'OPC sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata con la relativa denominazione o nominativo e la descrizione della natura della correlazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di Maggiore Rilevanza;
- l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC ovvero se quest'ultima rientri tra le Operazioni Escluse;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.



Il CAI è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo ed ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il CAI ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti.

Tale informativa viene inviata al Presidente del CAI tempestivamente e comunque non oltre il 20 giorno lavorativo precedente la riunione del CDA chiamata a deliberare sull'OPC.

Il CAI si riunisce in tempo utile per la convocazione del CDA chiamato a deliberare sull'OPC. La convocazione del Comitato, corredata della relativa documentazione è inoltrata almeno 5 giorni prima della data del comitato stesso. Nei casi di necessità ed urgenza l'informativa deve essere fornita non oltre 5 giorni prima del CDA chiamato a deliberare sull'OPC.

Il Presidente del CAI convoca una riunione del comitato per esprimere il proprio **parere vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, entro cinque lavorativi dalla ricezione della documentazione.

Il CAI, ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati, hanno facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni nonché di richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'OPC.

Nell'esercizio dei propri compiti, il CAI può avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti di propria scelta, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'OPC, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Il CAI rilascia il proprio parere, di norma, almeno 5 giorni prima della riunione del CdA della Società convocata per l'approvazione dell'OPC ed entro lo stesso termine provvede a trasmetterlo all'US.

Una volta espresso il parere del CAI, l'OPC viene sottoposta all'approvazione del CdA della Società.

Se il parere del CAI è favorevole ed il CdA approva l'operazione, ne viene data informativa al mercato ed alla Consob nei termini e nelle modalità previsti dal Regolamento Parti Correlate.

6.2 Fase informativa

a) Informativa alla Consob ed al mercato

Il RA, con l'ausilio dell'US, predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate (**Allegato 2: il "Documento Informativo"**). Il suddetto documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dalla normativa vigente, entro 7 giorni dall'approvazione dell'OPC da parte del CdA della Società ovvero, qualora il CdA deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto sia perfezionato.



Nel caso in cui l'OPC di Maggiore Rilevanza riguardi una Società Controllata, il termine suddetto decorrerà dal momento in cui la Società abbia avuto notizia dell'approvazione dell'OPC da parte dell'organo decisionale competente ai sensi della governance societaria e delle deleghe attribuite in seno alla Società Controllata. Nei stessi termini, vengono messi a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet della Società, gli eventuali pareri del CAI o di esperti indipendenti. Con riferimento a questi ultimi (pareri di esperti indipendenti) la Società, motivando adeguatamente tale scelta, può limitarsi a pubblicare solo un estratto purché quest'ultimo contenga almeno gli elementi indicati nell'allegato 2 della presente procedura.

b) Informativa periodica al CDA ed al CS

Il RA/DP fornisce trimestralmente una completa informativa circa l'esecuzione delle OPC di Maggiore Rilevanza al CdA ed al CS. Il RA/DP fornisce nella relazione sulla gestione annuale e semestrale l'informativa contabile periodica previsti dall'art. 5 comma 8¹⁴ del Regolamento Parti Correlate. Sarà altresì cura del RA mantenere un archivio accurato circa le OPC di Maggiore Rilevanza verificatesi durante il periodo di riferimento

7 PROCEDURA PER LE OPC DI MINORE RILEVANZA

Il CdA della Società ovvero l'organo delegato competente approvano le OPC di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato Amministratori Indipendenti sull'interesse di della Società al compimento dell'OPC nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.1 Fase deliberativa

Il RA predispone un'informativa completa e adeguata in merito agli elementi caratteristici della OPC di Minore Rilevanza con particolare indicazione della natura della correlazione, dei principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'OPC, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate.

Tale informativa viene inviata all'US che ne cura il tempestivo inoltro al Presidente del CAI.

¹⁴ Il RA/DP fornisce nella relazione sulla gestione semestrale e annuale le informazioni:

- d) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- e) sulle altre eventuali singole OPC, come definite ai sensi dell'articolo 2427, 2° comma c.c., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- f) su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.



Il Presidente del CAI convoca una riunione del comitato per esprimere il proprio **parere non vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, entro cinque lavorativi dalla ricezione dell'informativa suddetta.

Il CAI, ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati, hanno facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni nonché di richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'OPC.

Il CAI, al fine di esprimere il proprio parere, ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Il CAI rilascia il proprio parere, di norma, almeno 5 giorni prima della riunione del CdA della Società convocata per l'approvazione dell'OPC ed entro lo stesso termine provvede a trasmetterlo all'Ufficio Societario.

Una volta ottenuto il parere di cui sopra, l'OPC di Minore Rilevanza sarà sottoposta all'approvazione dell'organo decisionale competente ai sensi della governance societaria e delle deleghe attribuite in seno alla Società.

7.2 **Fase Informativa**

a) Informativa al mercato

Fermi gli obblighi previsti dall'art. 114, comma 1 del Testo Unico della Finanza¹⁵, in presenza di un **parere negativo non vincolante** del CPC, il RA, con l'assistenza dell'US, mette a disposizione del pubblico entro 15 gg dalla chiusura di ciascun trimestre, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa vigente, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere negativo.

Nel medesimo termine il parere verrà pubblicato in allegato al suddetto documento o sul sito internet della Società.

b) Informativa periodica al CdA ed al CS e archivio delle OPC di Minore Rilevanza

¹⁵ Qualora l'OPC sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata con la relativa denominazione o nominativo e la descrizione della natura della correlazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di Maggiore Rilevanza;
- l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC ovvero se quest'ultima rientra tra le Operazioni Escluse;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.



Il RA fornisce trimestralmente una completa informativa circa l'esecuzione delle OPC di Minore rilevanza al CdA ed al CS. Sarà altresì cura del RA mantenere presso i propri uffici un archivio della documentazione OPC di Minore Rilevanza verificata durante il periodo di riferimento.

8 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Se l'OPC da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, le medesime procedure indicate nei precedenti articoli 5, 7 e 8, distinguendo a seconda che si tratti di OPC di Maggiore Rilevanza o OPC di Minore Rilevanza. In tal caso, il CAI dovrà rilasciare il proprio parere in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.

Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del CAI e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.

9 OPERAZIONI PER TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

Le procedure indicate nei precedenti articoli 6, 7 e 8 si applicano anche qualora un'OPC sia posta in essere da una Società Controllata e il Consiglio di Amministrazione della Vianini (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per il compimento di specifiche operazioni), per scelta autonoma o per prescrizioni di legge o regolamento, esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri all'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il RA e il CAI, può di volta in volta proporre al Consiglio di Amministrazione della Società che le procedure descritte nei precedenti articoli 6, 7 e 8 siano applicate dalla Società anche per le OPC autonomamente compiute dalle Società Controllate.

A tal fine, il RAC di ciascuna Società Controllata è responsabile di:

- a) impartire opportune istruzioni al personale della propria società affinché la presente Procedura sia applicata dalla stessa;
- b) garantire che le OPC di Maggiore Rilevanza siano approvate dagli organi competenti nel rispetto della governance societaria locale;
- c) individuare per ciascuna operazione rilevante ai fini della presente Procedura un organo delegato che, a seconda dei casi, risulti competente sulla base delle attribuzioni ad esso conferite in virtù della delibera consiliare di nomina;



d) assicurare che tutte le OPC approvate ai sensi della presente procedura siano tempestivamente comunicate al RA ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente.

Il RAC di ciascuna Società Controllata è responsabile della raccolta e conservazione delle adeguate informazioni sulle OPC concluse nel periodo di riferimento.

10 DELIBERE QUADRO

Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere quadro relative a serie di OPC omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di società direttamente e/o indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società. In tal caso le delibere quadro:

- a) dovranno avere una efficacia temporale non superiore a 1 anno; e
- b) dovranno riferirsi ad OPC sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Le delibere quadro devono essere adottate nel rispetto delle previsioni di cui sopra, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'informativa periodica sull'andamento della gestione dovuta ai sensi di legge e di Statuto, fornisce al CdA e al CS, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro da parte del CdA, la Società pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera quadro superi taluno degli indici di rilevanza previsti per alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.

11 DISPOSIZIONI FINALI

Il CdA valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società.

Le eventuali modifiche alla presente Procedura sono approvate dal CdA previo parere del CAI.



VIANINI S.p.A.

L'US trasmette la Procedura, unitamente all'elenco dei soggetti inclusi nell'Elenco Parti Correlate, al RA/DP e alle principali funzioni aziendali della Società, nonché alle Funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura (ad esempio, il Collegio Sindacale).

La Procedura è altresì trasmessa, a cura dell'US agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Società Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino.

Il CS vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 153 del Testo Unico della Finanza.

Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

12 ALLEGATI

ALLEGATO 1: Informativa circa OPC

ALLEGATO 2: Documento Informativo



ALLEGATO 1

Informativa circa OPC

L'informativa da inviare ai sensi del paragrafo 4.2 della presente procedura deve contenere le informazioni riepilogate nel seguente prospetto.

1) Società coinvolte nell'operazione	
2) Natura dell'operazione	
3) Condizioni economiche pattuite	
4) Data efficacia dell'operazione	
5) Motivazione operazione	
6) Eventuale esistenza interessi dei manager coinvolti	

NOTE:

- 1) l'individuazione delle società controparti dell'OPC;
- 2) Es. acquisto/vendita immobili e/o partecipazioni, sottoscrizione finanziamenti; locazione immobili, forniture di beni e servizi ecc);
- 3) Es. corrispettivo, termini e modalità di pagamento, interessi, eventuali garanzie ecc. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, occorre motivare adeguatamente tale equivalenza;
- 4) Indicare la tempistica di realizzazione dell'operazione e se la stessa è subordinata a qualche condizione sospensiva;
- 5) Indicare le motivazioni sottostanti che hanno condotto alla decisione di concludere l'operazione con una parte correlata e non con un terzo;
- 6) Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società coinvolta nell'OPC è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni.



ALLEGATO 2

Documento informativo relativo ad OPC di Maggiore Rilevanza

Nei casi in cui la Società ponga in essere OPC di Maggiore Rilevanza come individuate al paragrafo 6, il Documento Informativo previsto dall'articolo 6.2 della presente Procedura Parti Correlate deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;

- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti che controllano l'emittente, le società controllate dall'emittente o soggette a comune controllo con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;



- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo. Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:
 - evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
 - evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
 - indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
 - indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
 - indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
 - ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
 - indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
 - indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi del paragrafo 4.5.2 lettera e).

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.



2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli Amministratori Indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi del paragrafo 2.2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.